



DELIBERA N. 102 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di perdita dell'indennità NASpI e di decadenza dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla terza convocazione dello stesso CpI, fissata per il [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che, a seguito di richiesta di NASpI, la ricorrente sottoscriveva, in data [REDACTED] presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione veniva concordato e sottoscritto dalla ricorrente un appuntamento per il giorno [REDACTED] La ricorrente confermava, altresì, la propria residenza e il proprio domicilio in Via [REDACTED] [REDACTED] La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. A seguito dell'assenza ingiustificata al colloquio previsto per il [REDACTED] il CpI invia alla Sig.ra [REDACTED] una raccomandata A/R (prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con indicazione della comunicazione agli Enti competenti per le sanzioni previste a seguito di prima assenza ingiustificata (avvenuta con prot. Pec n. [REDACTED] del [REDACTED] e della data di nuova convocazione per il [REDACTED] Nonostante l'invio sia stato fatto all'indirizzo di domicilio indicato dalla ricorrente all'atto della sottoscrizione della Patto di Servizio Personalizzato, la raccomandata veniva restituita al CpI a causa di irreperibilità del destinatario. La ricorrente risulta assente non giustificata anche all'appuntamento del [REDACTED] Per questo motivo il CpI le invia raccomandata A/R (prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con indicazione della comunicazione agli Enti competenti per le sanzioni previste a seguito di seconda assenza ingiustificata (avvenuta con prot. Pec n. [REDACTED] del [REDACTED] e della data di nuova convocazione per il [REDACTED] Anche in questo caso la raccomandata veniva restituita all'Ufficio scrivente a causa di irreperibilità del destinatario. A seguito della terza assenza ingiustificata viene inviata alla Sig.ra [REDACTED] raccomandata A/R (prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con indicazione della comunicazione agli Enti competenti per le sanzioni previste a seguito di terza assenza ingiustificata (avvenuta con prot. Pec n. [REDACTED] del [REDACTED] e della cancellazione dallo stato di disoccupazione. La ricorrente in questo caso ritira la raccomandata inviata, come nei casi precedenti, sempre allo stesso indirizzo di domicilio. La Sig.ra [REDACTED] a seguito di ricezione della raccomandata, contatta via e-mail il CpI di [REDACTED] in data [REDACTED] in tale circostanza viene concordato un appuntamento in presenza per il [REDACTED] In tale incontro la Sig.ra [REDACTED] consegna al CpI una dichiarazione della sua versione dei fatti e richiede copia delle raccomandate restituite al mittente a causa di destinatario irreperibile al fine di poter presentare tale documentazione e chiedere delucidazioni in merito alle Poste Italiane. La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di perdita dell'indennità NASpI e di decadenza dallo stato di disoccupazione, affermando di non aver potuto ritirare le raccomandate A/R di convocazione per problemi legati alla propria cassetta

postale. Nel ricorso la Sig.ra [REDACTED] afferma in proposito che "... qualcuno toglieva continuamente il mio nominativo ed il postino non riusciva a trovarmi...". La ricorrente riporta che in seguito il problema è stato risolto.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED] Note di convocazione agli appuntamenti successivi al primo con contestuali comunicazioni delle sanzioni applicate. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di perdita dell'indennità NASpI e di decadenza dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla terza convocazione dello stesso CpI, fissata per il [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il CpI di [REDACTED] ha correttamente inviato le convocazioni, secondo la procedura prevista (con raccomandata A/R), all'indirizzo indicato dalla ricorrente in sede di stipula del Patto di Servizio. Le motivazioni addotte dalla ricorrente per le assenze alle convocazioni non appaiono, peraltro, costituire un "giustificato motivo", così come definito nella nota. Mlps n. 3374 del 04/03/2016 e nel documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità" adottato nella Delibera n. 54 del 02/12/2019 dal Comitato stesso. Va rilevato, inoltre, come la Sig.ra [REDACTED] fosse pienamente a conoscenza della data del primo appuntamento, in quanto concordata in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di perdita dell'indennità NASpI e di decadenza dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla terza convocazione dello stesso CpI, fissata per il [REDACTED]

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia